

Comune di Cassano Magnago – Prospetto riduzioni e maggiorazioni del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/2005

Delibera Consiglio Comunale n. .... del ...../...../2024

### RIDUZIONI

Ristrutturazione edilizia	Riduzione del 5%, 15% e 5% del contributo di costruzione dovuto	limitatamente al raggiungimento delle finalità rispettivamente di cui alle lettere d), j) e k), <b>ai sensi dell'art. 43</b> (contributo di costruzione) <b>comma 2-quinquies, L.R. 12/2005, e punto 5 dell'Allegato A alla DGR XI/3509 del 5/08/2020, Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43 c. 2 quinquies</b>
	Riduzione del 60% degli oneri dovuti per le nuove costruzioni	<b>Ai sensi dell'art. 44</b> (oneri di urbanizzazione) comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.: "Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza;
	Riduzione del 50% del costo di costruzione dovuto per le nuove costruzioni	<b>Ai sensi dell'art. 48</b> (costo di costruzione) comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.: Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato...omissis..
Ambiti di Rigenerazione art. 8 e art. 8 bis Delib. CC n 18 del 10/05/2021	Riduzione pari al 100% degli oo.uu. vigenti per gli interventi di nuova costruzione	<b>ALL'INTERNO del Nucleo di Antica Formazione (Centro Storico)</b> <b>Ai sensi dell'art. 43</b> , comma 2 quater della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della <b>Deliberazione C.C. n. 50 del 30/11/2021</b> , esclusivamente per gli Ambiti della Rigenerazione Territoriale indicati con la dicitura A 1 – Tessuto Storico ed A 2 – Comparti di Antica Formazione sulla tavola 2A allegata alla Del. C.C. n. 18/2021
	Riduzione pari al 90% degli oo.uu. vigenti per gli interventi di nuova costruzione	<b>ALL'ESTERNO del Nucleo di Antica Formazione (Centro Storico)</b> Ai sensi dell'art. 43, comma 2 quater della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della Deliberazione C.C. n. 50 del 30/11/2021, esclusivamente per gli Ambiti della Rigenerazione Territoriale indicati con la dicitura A 1 – Tessuto Storico ed A 2 – Comparti di Antica Formazione sulla tavola 2A allegata alla Del. C.C. n. 18/2021
	Riduzione del 5%, 15% e 5% del contributo del costo di costruzione	limitatamente al raggiungimento delle finalità rispettivamente di cui alle lettere d), j) e k), <b>ai sensi dell'art. 43</b> (contributo di costruzione) <b>comma 2-quinquies, L.R. 12/2005, e punto 5 dell'Allegato A alla DGR XI/3509 del 5/08/2020, Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43 c. 2 quinquies</b>

### MAGGIORAZIONI

FONDO AREE VERDI Nuova costruzione Interventi che sottraggono superfici agricole	Maggiorazione 5%	<b>Ai sensi dell'art.43</b> (contributo di costruzione) comma 2 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.: Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità; 2Bis 2.1.: Dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione restano in capo ai comuni per le finalità di cui al comma 2 bis e sono conseguentemente soppresse le lettere b) e c) del comma 2 bis 1.
CONSUMO DI SUOLO: Ai sensi della L.R. 12/2005 art. 43, comma 2-sexies e ss.mm.ii è prevista una <u>maggiorazione</u> percentuale del contributo relativo al <u>costo di costruzione</u> così determinata:		a) pari al 40% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato, <u>Delibera C.C. n. 50 del 30/11/2021</u> b) pari al 20%, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato; c) pari al 50% per gli <u>interventi di logistica</u> o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione.
RECUPERO SOTTOTETTI	Maggiorazione 10%	Ai sensi della L.R. 12/2005, art. 64, comma 7: La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione
APPLICAZIONE TARIFFE		Ai sensi dell'art. 38 -c. 7 bis- della L.R. 11 marzo 2005, n. 12: "l'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti, è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell'approvazione medesima